



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUNEO
MARCO VERNETTI

OGGETTO: interpellanza i Giardini "Dino Fresia": quale futuro?

Il sottoscritto Claudio BONGIOVANNI consigliere comunale del gruppo Cuneo MIA,

PREMESSO CHE:

- i Giardini "Dino Fresia" rappresentano per il quartiere Centro Storico e per tutta la città un luogo privilegiato di sosta, svago e bellezza;
- negli ultimi vent'anni si sono succedute al suo interno svariate attività più o meno consone e soprattutto la vegetazione e gli alberi hanno subito importanti perdite, tra le quali a titolo esemplificativo si ricorda:

- Cedro dell'Atlante lato nord (morto per siccità);
- Ippocastano zona panchina semicircolare;
- Albero del Caffè tagliato e trasformato nella scultura dell'orso Mirko;
- Platano zona gabbia dell'aquila schiantato per neve e ora in fase di lenta agonia;
- Cespugli decorativi nel prato a nord da poco espianati;
- Siepe perimetrale lungo corso Giovanni XXIII da poco espianata.

CONSIDERATO CHE:

- tutta l'area del Giardino è ricompresa nel perimetro del D.M. 1 agosto 1985 (Galassino) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei Comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura" che prevede particolare attenzione agli interventi paesaggistici in esso operati;
- l'impianto del Giardino è da riferirsi sicuramente a data anteriore al 1922, anno in cui fu inaugurato il monumento ai Caduti e già allora il Giardino era recintato e organizzato al suo interno come luogo di passeggio e di svago per grandi e piccini;
- l'attuale organizzazione interna, seguita allo smantellamento dello zoo e delle sue gabbie, ha avuto negli anni diversi rimaneggiamenti dovuti a esigenze estemporanee e non a un progetto unitario di riqualificazione del Giardino nel suo complesso.

TENUTO CONTO CHE:

- nei primi giorni di gennaio la siepe perimetrale lungo corso Giovanni XXIII è stata espianata con motivazioni legate alla sicurezza e alla visibilità, che non hanno però tenuto conto dell'impatto estetico della recinzione sottostante sicuramente non prevista come elemento da lasciare "a vista";

Vesteri 

TUTTO CIÒ CONSIDERATO:

si interpella la sindaca e l'assessore competente affinché si impegnino a:

- promuovere urgentemente la procedura di "Verifica dell'Interesse Culturale" prevista dalla D.L. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio per l'immobile denominato "Giardini Dino Fresia" di proprietà del Comune di Cuneo, avendo lo stesso, nel suo complesso, elementi di interesse storico-artistico risalenti a più di 70 anni fa;
- attendere gli esiti della suddetta Verifica prima di procedere ad altri interventi manutentivi non urgenti, programmando fin da subito una progettazione complessiva di restauro di tutto il Giardino, coinvolgendo la popolazione, soprattutto quella residente nel quartiere, che lo deve poter vivere e frequentare in sicurezza.

CLAUDIO BONGIOVANNI del Gruppo Cuneo Mia

Cuneo li, 18/01/2023.

D.M. 1 agosto 1985


Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei Comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura

Numero di riferimento regionale:
B040


Comuni:
Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Cuneo, Vignolo (CN)

Codice di riferimento ministeriale:
10063



Riconoscimento del valore dell'area

La dichiarazione di Interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) interessa la confluenza del Gesso e della Stura di Demonte, in prossimità del notevole centro storico di Cuneo, l'area di grande Interesse faunistico, trova un naturale complemento di elevato valore paesaggistico ed ambientale nella zona urbana corrispondente al Viale degli Angeli. La zona risulta particolarmente interessante per le sue stesse caratteristiche geografiche: trattandosi di fondovalli prodotti dalla erosione dei due corsi d'acqua".



Superficie kmq 26,73

Altri strumenti di tutela D lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g. Area contigua Gesso e Stura. Riserva naturale Gesso e Stura. Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Cuneo, Santuario Madonna della Ripa (artt. 10-12), Santuario Madonna degli Angeli (artt. 10-12), Convento e Complesso Mater Amabilis Angeli (D D R. 26/04/2006).

Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione L'area, fortemente segnata dall'azione fluviale ed erosiva dei fiumi Stura e Gesso, che si riuniscono a valle dell'altipiano subpianeggiante sul quale si è sviluppato il centro storico di Cuneo, mantiene alcune zone di interesse naturalistico lungo i corsi d'acqua, contraddistinte da vegetazione igrofila e ripariale (boschi di S. Anselmo) e da boschi di latifoglie sui versanti. Gli orli del terrazzo fluviale, costituenti fulcri naturali lineari pressoché boscati, racchiudono le aree pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo e prato stabile segnate dalla presenza di filari arborei lungo la rete irrigua, dalla viabilità interpodereale e dalle cascate anche a corte di valore storico-documentario. Nell'area è compreso parte del tessuto urbano ottocentesco caratterizzato da cortine edilizie prospicienti viale degli Angeli e da alcune ville storiche con parco affacciate sulla valle fluviale e da aree a verde attrezzato e sportive. Le trasformazioni più significative sono state determinate dalla realizzazione di nuovi centri commerciali (es. località Cascina Colombaro), nuovi tratti di viabilità (viadotti, tunnel, rotoie, bretelle autostradali) e di un depuratore alla confluenza fluviale. Si segnala, inoltre, il fenomeno della dispersione insediativa e l'ampliamento del presidio ospedaliero.

Ambiti e Unità di paesaggio **Ambiti di paesaggio (art. 10):** 53 - Pianura e Colli Cuneesi **Unità di paesaggio (art. 11):** 5804, 5805, 5806 - Sono di tipologia normativa IV, V, IX, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti, urbano rilevante alterato e rurale/insediato non rilevante alterato

Principali obiettivi di qualità paesaggistica 1.2.4.; 1.3.1.; 1.3.3.; 1.5.2.; 1.6.1.; 1.9.1.; 2.1.1.; 2.3.2.; 4.3.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 58)

Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico - ambientale Artt. 14, 16, 18, 19, 20	Storico - culturale Artt. 22, 25, 26, 28	Perceptivo - identitario Artt. 30, 31, 32	Morfologico - insediativo Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
--	--	---	--	---	--

Prescrizioni contenute nelle NdA Artt. 14, 39

Prescrizioni specifiche Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi *Elenchi* del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modificano la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista (9). Le sponde fluviali devono essere mantenute nei loro connotati naturali, rispettando la vegetazione spondale esistente; eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica. Nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone (3). I viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario; gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Nel caso di interventi non sono ammesse le opere che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 della NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al centro storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificio consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica, riconosciute nell'elenco di cui alla lettera e, del comma 1 dell'articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originali del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integrate e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse (19). Non è consentita l'apertura di nuovi siti di cava; gli interventi di coltivazione nelle aree di cava esistenti, anche in ampliamento, devono prevedere il recupero contestuale delle aree di coltivazione dismesse e di deposito inerti nonché delle infrastrutture di servizio privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (22). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche del paesaggio attraverso i percorsi nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche, in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo la viabilità panoramica individuata nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).